

N. 03112/2025 REG.PROV.COLL.

N. 09007/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9007 del 2024, proposto da Ets S.r.l., Minnucci Associati S.r.l., Mi.Cos. S.p.A., Itesa S.r.l., Maceg S.r.l., Tekno Kons Innovation S.r.l., Cartorender S.r.l., Rilievi Topografici di Boninsegna G. & C. S.n.c., Tecno Top S.r.l., I.G. Service S.r.l., Sub-Service S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in relazione alle procedure CIG A043DB2284, CIG A043DBCAC2 e CIG A043DC415F, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Francesca Monterossi e Maria Vittoria Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale *rappresentante pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio Roma, viale Liegi n. 16;

nei confronti

Le Generali Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti e Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Emilia 88;

e con l'intervento di

ad opponendum: VIA Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Romana Gaito e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione dalla procedura n. DAC.0310.2023 (nota RFI_DAC\A0011\P\2024\0002667 del 17.07.2024) per l'affidamento dei servizi di ingegneria, indagini, rilievi e relativi lavori accessori attinenti alla progettazione di fattibilità tecnica esecutiva e/o indagini e/o rilievi, incluse tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili e/o alle sue gallerie e/o ai suoi fabbricati e relativi impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 29.01.2024 (con riferimento ai seguenti Lotti: Lotto n. 7 Milano CIG A043DB2284, Lotto n. 11 Roma CIG A043DBCAC2, Lotto n. 15 Verona CIG A043DC415F);
- della nota RFI_DAC\A0011\P\2024\0002885 del 30.07.2024 di diniego di autotutela;
- *in parte qua* e nei limiti dei motivi di ricorso, della *lex specialis* di gara, inclusi, a titolo non esaustivo, il Disciplinare di gara DAC.0310.2023 e i relativi allegati;

- del provvedimento di aggiudicazione dei Lotti n. 7, 11 e 15 ad altro soggetto, ove, nelle more, questa dovesse intervenire;

- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivo, ivi inclusi, a titolo non esaustivo gli atti, i verbali e i relativi allegati facenti parte della documentazione di gara, nessuno escluso;

nonché per il conseguente accertamento dell'inesistenza della causa di esclusione automatica *ex art. 94 c.6 D. Lgs. n. 36/2023* nei confronti dell'impresa mandante SUB SERVICE SRL e/o dell'ATI costituenda e per la successiva dichiarazione di aggiudicazione della procedura afferente dei Lotti 7,11,15 alla parte ricorrente;

- ovvero, in subordine, della possibilità dell'ATI costituenda di estromettere l'impresa SUB SERVICE S.r.l. dall'ATI, con rimodulazione delle quote in considerazione della sussistenza in capo alle rimanenti imprese di tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione e l'esecuzione della gara e per la successiva dichiarazione di aggiudicazione della procedura afferente dei Lotti 7,11,15 all'ATI costituenda senza l'impresa SUB SERVICE SRL;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia dell'Accordo Quadro che dovesse eventualmente essere *medio tempore* stipulato, in relazione ai Lotti 7,11,15 in gara, con soggetto diverso da parte ricorrente;

nonché per il risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, mediante subentro della ricorrente nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi eventualmente stipulati nelle more del giudizio in relazione ai Lotti 7,11,15 in gara, riservata la proposizione, in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche solo parziale del contratto, di motivi aggiunti o di successivo

giudizio volto a ottenere il risarcimento per equivalente per le prestazioni eventualmente non eseguite dalla ricorrente;

quanto al ricorso incidentale presentato da Via Ingegneria S.r.l., successivamente integrato da motivi aggiunti depositati in data 23 dicembre 2024:

del provvedimento di esclusione (nota RFI_DAC\A0011\P\2024\0002667 del 17.07.2024) delle ricorrenti principali dalla procedura n. DAC.0310.2023 per l'affidamento dei servizi di ingegneria, indagini, rilevamenti e relativi lavori accessori attinenti alla progettazione di fattibilità tecnica esecutiva e/o indagini e/o rilevamenti, incluse tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili e/o alle sue gallerie e/o ai suoi fabbricati e relativi impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 29.01.2024 (con riferimento ai seguenti Lotti: Lotto n. 7 Milano CIG A043DB2284, Lotto n. 11 Roma CIG A043DBCAC2, Lotto n. 15 Verona CIG A043DC415F), nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione per le ulteriori ragioni ivi indicate;

quanto ai motivi aggiunti al ricorso principale depositati in data 21 novembre 2024: del "provvedimento di aggiudicazione efficace – Lotti 7, 11 e 15" adottato da R.F.I. in data 5 novembre 2024, con il quale si è provveduto ad aggiudicare alla R.T.I. Via Ingegneria S.r.l., nella sua indicata qualità di mandataria, i lotti nn. 7, 11 e 15, previa apposizione di clausola risolutiva espressa al contratto, non essendo stati acquisiti, alla data di adozione del provvedimento, il certificato dell'Agenzia delle Entrate già richiesto e non essendo stati completati i controlli antimafia;

di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se e in quanto lesivo, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, gli ulteriori atti, i verbali ed i relativi allegati facenti parte della documentazione di gara, nessuno escluso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso depositati in data 3 gennaio 2025: del “provvedimento di aggiudicazione efficace – Lotti 7, 11 e 15” adottato da R.F.I. in data 5 novembre 2024, con il quale si è provveduto ad aggiudicare alla R.T.I. Via Ingegneria S.r.l., nella sua indicata qualità di mandataria, i lotti nn. 7, 11 e 15; in subordine, di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se e in quanto lesivo, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, la *lex specialis* di gara (e relativi allegati) impugnata *in parte qua* e nei limiti dei motivi di ricorso, nonché degli ulteriori atti, verbali ed i relativi allegati facenti parte della documentazione di gara, nessuno escluso, con declaratoria dell'illegittimità dell'intera procedura e conseguente condanna della resistente alla riedizione della stessa in assenza delle clausole contestate.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Le Generali Costruzioni S.p.A.;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* spiegato da VIA Ingegneria S.r.l.;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la questione dell'eventuale disapplicazione di una disposizione ritenuta in contrasto con la normativa sovraordinata, ove l'accertamento della sua illegittimità non rientri nel *petitum* del ricorso, deve essere sottoposta al contraddittorio tra le

parti a norma dell'art. 73, comma 3, c.p.a. (*arg ex* Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2019, n. 821);

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto eurounitario - segnatamente, con la disciplina in tema di cause di esclusione di cui all'art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, richiamata dall'art. 80 della direttiva 2014/25/UE per i settori speciali, nonché con il principio di proporzionalità - dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/23, nella parte in cui prevede che “(...) *il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta*”;

Ritenuto di dover assegnare alle parti termine di giorni dieci, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) Assegna alle parti termine di giorni dieci, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti unicamente sulla questione indicata nella parte motiva.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI